

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 37 del 13/10/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 - VERIFICA LIMITI ASSUNZIONALI E INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2020.

L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata Revisore Unico del Comune di Jolanda di Savoia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2017;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1, comma 479, lett. d) della legge n. 232/2016;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in*

vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare esplicativa a firma del Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno recentemente pubblicata in Gazzetta del 08/06/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 11/09/2020;

richiamate le varie delibere delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti in materia di nuove facoltà assunzionali di cui all'art. 33, comma 2, D.L.34/2019, in particolare le delibere Corte Conti Lombardia n. 74/2020 n. 93/2020, n. 98/2020, Corte Conti Campania n. 111/2020, Corte Conti Emilia Romagna n. 55/2020;

richiamato il proprio verbale n. 34 del 28/09/2020 con il quale si è rilevato che l'Ente con la deliberazione giuntale n. 80/2020 non ha rispettato il disposto delle norme vigenti in materia di controllo dei piani di fabbisogno di personale non sottoponendo l'atto a parere preventivo dell'Organo di revisione e invitando l'Ente a non procedere a quanto approvato nella citata deliberazione e a riformulare nuova proposta deliberativa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, dal DPCM del 17/03/2020 e dalla relativa Circolare esplicativa nel frattempo pubblicata;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 09/10/2020 avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 - VERIFICA LIMITI ASSUNZIONALI E INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2020”;

preso atto che dall'esame della suddetta proposta deliberativa, ricevuta tramite posta elettronica certificata in data 09/10/2020 emerge quanto segue:

- non viene illustrato di aver proceduto alla ricognizione delle eccedenze di personale e conseguentemente non viene trasmessa la relativa documentazione giustificativa;
- non viene data dimostrazione del rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- non viene data dimostrazione del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- non viene data dimostrazione in apposito foglio del calcolo delle capacità assunzionali residue in applicazione della previgente normativa;
- non viene data dimostrazione di essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- non viene data dimostrazione del rispetto del vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018);

- non viene data dimostrazione del rispetto di quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*
- non viene data dimostrazione in apposito prospetto delle componenti considerate ed escluse (irap) assunte a base di calcolo della spesa di personale 2018 – art. 33, c.2, D.L.34/2019 e DM 17/03/2020;
- non viene data dimostrazione in apposito prospetto delle componenti considerate ed escluse (irap) assunte a base di calcolo della spesa di personale 2019 – art. 33, c.2, D.L.34/2019 e DM 17/03/2020;
- non risulta corretto il calcolo delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati così come integrate dall'entrata Tari corrispettiva comunicata da Clara e conseguentemente la media delle entrate ed il relativo rapporto con la spesa di personale;
- non è specificato se l'importo del Fcde considerato è un dato assestato del bilancio 2019 (Delibera Corte Conti Campani n. 111/2020);
- il calcolo dell'incremento massimo non è rispettoso di quanto previsto dal comma 2, art. 5, DM 17/03/2020 che dispone ***“Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio...” in quanto il margine assunzionale annualità precedenti viene sommato alla nuova facoltà di incremento;***

considerato necessario in merito all'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio, anche tenuto conto che il Comune di Jolanda di Savoia è in procedura di riequilibrio ex art. 243 bis del Tuel, che il Responsabile finanziario esponga nella proposta deliberativa o in apposita relazione allegata alla stessa elementi di natura economico-finanziaria a supporto della sostenibilità finanziaria futura del piano dei fabbisogni di personale e del mantenimento degli equilibri di bilancio;

Tenuto conto di tutto quanto sopra segnalato,

l'Organo di revisione

non può accertare il rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato come prevista dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2020, né tantomeno asseverare l'equilibrio pluriennale di bilancio.

Raccomanda

l'Ente di riformulare conseguentemente la proposta nel rispetto della normativa vigente e delle segnalazioni sopra evidenziate.

13 ottobre 2020

Firma digitale

Dott.ssa Grazia Zeppa